

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso per revocazione n. 1574 del 1999 proposto dalla

\*\*\*\*\* ( \*\*\* ) s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Fanara e Girolamo Rubino, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Palermo, via Ugdulena 3;

contro

\*\*\*\*\* , titolare dell'omonima impresa, non costituito in giudizio;

e nei confronti

del COMUNE DI \*\*\*\*\* , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piccione, domiciliato ex lege in Palermo, presso la segreteria del C.G.A.;

per la revocazione

della decisione n. 451/99 del 13 ottobre 1999, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello proposto dall'impresa \*\*\* - \*\*\*\* avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione I di Catania, 1 marzo 1999, n. 285, che respingeva il ricorso proposto per l'annullamento del verbale 5.12.1998 di aggiudicazione alla società \*\*\* dell'appalto per l'ampliamento

N. 407/1000  
Reg.Dec.

N. 1574 Reg.Ric.

ANNO 1999



del cimitero di Pozzallo.

Visto il ricorso per revocazione di cui in epigrafe;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di \*\*\*\*\* ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 1119 del 16 dicembre 1999, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 maggio 2000 il Consigliere Giorgio Giaccardi e udito, altresì, l'Avv. Rubino per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### F A T T O

La società \*\*\* ricorre per revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., avverso la decisione di questo C.G.A. n. 451/99 che, in riforma dell'appellata sentenza del T.A.R. Catania, sez. I, n. 285/99, ha accolto il ricorso proposto dall'impresa \*\*\*\*\* , e conseguentemente annullato l'impugnato verbale di aggiudicazione all'odierna ricorrente dell'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero di Pozzallo, sul ritenuto presupposto che la società \*\*\* avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell'art. 11 lett. P) del bando, nonché dell'art. 2 L. reg. 2 settembre 1998, n. 21 e dell'art. 50, comma 2, L. reg. 12 gennaio 1993, n. 10, nel testo sostituito dall'art. 152, comma 8, L.reg. 1 settembre 1993, n. 25 (irritualità della cauzione prestata mediante fideiussione rilasciata da una società di intermedia-



zione finanziaria, anziché da un'impresa bancaria o assicurativa).

Deduce la ricorrente in revocazione che la decisione impugnata avrebbe omesso di esaminare documenti regolarmente prodotti (nota 5.11.1998 dell'Ufficio Italiano Cambi, decreto del Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 e circolare 16.7.1999, n. 6 dell'Assessorato dei LL.PP. della Regione Siciliana) dai quali si evince che la società di intermediazione finanziaria \*\*\* \*\*\*\*\* è sicuramente abilitata al rilascio di polizze fideiussorie, anche in favore di enti pubblici.

L'impresa \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* non si è costituita in giudizio. Si è invece costituito il Comune di \*\*\*\*\* , assumendo la piena legittimità del proprio operato, e comunque rimettendosi a giustizia.

Con ordinanza n. 1119/99 il Consiglio ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Con successiva memoria, la ricorrente sviluppa ulteriormente le proprie argomentazioni difensive, precisando che il denunciato errore di fatto consisterebbe nell'errata percezione da parte del giudicante circa l'esistenza e vigenza di norme regolatrici del rapporto controverso.

## DIRITTO

Il ricorso per revocazione è palesemente inammissibile, atteso che il vizio dedotto –sia nella prospettazione inizialmente fornita nell'atto introduttivo del giudizio, sia in quella di cui alla successiva memoria difensiva- non è in alcun modo qualificabile come “errore di fatto”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c., ed in ogni caso investe un punto della controversia che ha formato specificamen-



te oggetto di esame in ambedue i gradi del giudizio di merito, sì da risultare coperto da giudicato.

Ed invero, i documenti di cui l'odierna ricorrente lamenta l'omessa considerazione risultano prodotti già nel corso del giudizio di primo grado, dove hanno formato oggetto di specifica (seppure sintetica, data la forma della c.d. "sentenza breve" in quella sede adottata) deliberazione da parte del collegio giudicante, che su tali elementi ha appunto fondato la propria pronunzia reiettiva dell'originario ricorso ("ritenuto... che l'atto fideiussorio ...risulta perfettamente valido ed efficace, posto che la società che lo ha emesso è titolare delle autorizzazioni di legge ed iscritta nell'elenco Intermediari Finanziari Comunitari").

Nel riesaminare la questione, il giudice d'appello è andato di contrario avviso, non già per omessa considerazione dei suddetti elementi documentali, né tanto meno per ignoranza (omessa percezione) del vigente quadro normativo di riferimento, ma piuttosto per una diversa interpretazione del quadro normativo medesimo, con particolare riferimento alla legislazione regionale siciliana in conformità alla quale era stata stilata la clausola del bando di cui si denunciava la violazione. L'eventuale errore inficiante la sentenza impugnata sarebbe eventualmente un errore di diritto, di per sé irrilevante in sede di giudizio revocatorio, e per giunta incidente su un punto che, avendo formato oggetto di deliberazione in ambedue i gradi di giudizio, è come tale coperto dal giudicato.

Stante l'inammissibilità del petitum rescindente, non vi sono i

presupposti per il riesame in sede rescissoria della materia del giudizio di merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale dichiara inammissibile il ricorso per revocazione di cui in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di \*\*\*\*\* , delle spese del grado di giudizio, che liquida in complessive £. 5.000.000 (cinque milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, addì 3 maggio 2000 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Claudio Varone, Presidente, Raffaele Carboni, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonio Andò, Vittorio Mammana, componenti.



Handwritten signature of Claudio Varone, President of the Council of Administrative Justice for the Sicilian Region. The signature is written in cursive and includes the name 'Claudio Varone' and the title 'Presidente'.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il **23 AGO. 2000**



(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott.ssa Luciana Gugliotta)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luciana Gugliotta", written in a cursive style.

Avv. GIUSEPPE CICERO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Largo Aquileia, 9 - 95127 CATANIA  
Tel. (095) 38 38 97



ORIGINALE

TRIBUNALE ANNINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sezione distaccata di Catania

RICORSO

del \*\*\*\* \* nato a \*\*\*\*\* il

\*\*\*\*\* , C.F.: \*\*\*\*\* , titolare dell'

omonima impresa individuale corrente in S. Gregorio  
(CT) rappr. e dif. dall' Avv. Giuseppe Cicero presso  
il cui studio, in Catania largo Aquileia 9, e'  
elett.te dom.to, giusta procura a margine;

CONTRO

il COMUNE DI \*\*\*\*\* (RG) in persona del legale  
rappr.te sindaco p.t.;

PER L' ANNULLAMENTO

previa sospensione, del verbale n. 3 dell' 8  
novembre 1999 avente ad oggetto i lavori di  
ampliamento del \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* (All. "A")  
nonche' di ogni altro atto eventualmente presupposto  
connesso o consequenziale.

FATTO E MERITTO

Con decisione n. 451/99 del 13 ottobre 1999 (All.  
"B") il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la  
Regione Siciliana, in accoglimento dell' appello  
avanzato dall' odierna ricorrente contro la sentenza  
n. 285 del 1 marzo 1999, annullava l'  
aggiudicazione dell' appalto in epigrafe in favore

URGENTE

per la modifica verbale.  
Esce il 8-12-1999  
D

Contro l'atto di favore  
per il comune di S. Gregorio  
di S. P. di S. P. di S. P.  
redatto per effetto di  
Raffa.

\*\*\*\*\*

Contro, 5 dicembre ecc  
Uscire per modifica firma  
\*\*\*\*\*



della societa' \*\*\* - \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Srl.

Preso atto di quanto precede, e di due pareri legali, che faceva propri, dell' avvocato di fiducia dell' Ente datati 22 e 26 ottobre 1999 (All. "C/1" e "C/2"), con verbale n. 2 del 29 ottobre 1999 (All. "C") la Commissione di gara disponeva "di riprendere i lavori dall' ultimo atto legittimo, partendo dall' esclusione della ditta \*\*\* e procedendo quindi all' aggiudicazione...".

Senonche', avendo nel frattempo ricevuto la notifica di un ricorso per revocazione della \*\*\* (All. "A/1) avverso la sopra citata sentenza del C.G.A., la Commissione "TENUTO CONTO DELL' IMMINENZA DELLA SEDUTA DEL C.G.A. PREVISTA PER IL 25 NOVEMBRE 99, NELLA QUALE SARA' ESAMINATO IL PREDETTO RICORSO DELLA \*\*\*, DECIDE DI RINVIARE LE OPERAZIONI PREVISTE DAL VERBALE N. 2 DEL 29.10.99 ALL' ESITO DELLE EVENTUALI DECISIONI CHE SARANNO ADOTTATE NELLA PREDETTA DATA".

\* \* \*

La determinazione e' "ictu oculi" illegittima a tenore delle seguenti argomentazioni:

1) La decisione del C.G.A. e' immediatamente esecutiva, e per di piu' inappellabile. Il Comune di



\*\*\*\*\* aveva quindi l' obbligo di eseguirla, senz' altro obiettare, pervenendo immediatamente alla legittima conclusione del procedimento per come indicato dalla suprema magistratura amministrativa, con la riaggiudicazione dell' appalto in favore dell' odierna ricorrente.

Il comportamento posto in essere, invece, integra gli estremi di una vera e propria elusione del giudicato, violando i connessi articoli di Legge; ed e' contrario ai principi di correttezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, anche perche' foriero di maggiore aggravio erariale a causa dei maggiori costi dell' opera dovuti all' ulteriore decorso del tempo ed alla connessa lievitazione dei prezzi.

2) Il presupposto che il 25 novembre 1999 il C.G.A. avrebbe trattato il ricorso per revocazione della \*\*\* e' senz' altro errato (falsita' peraltro facilmente intuibile dalla data di deposito del ricorso presso il C.G.A.: il 22 novembre!). Ne fa fede il fatto che a tutt' oggi il ricorso medesimo non e' stato ovviamente trattato; che da previsioni della segreteria del C.G.A. cio' avverra' non prima del mese di febbraio 2000; e che non essendo il procedimento per revocazione assistito da

alcuna fase cautelare una decisione sul medesimo non potrà che aversi decorsi altri mesi necessari per la sentenza ed il deposito della medesima.

Di conseguenza il rinvio operato dalla Commissione si configura come un vero e proprio rinvio "sine die", del tutto arbitrario ed illegittimo in relazione all'obbligo di legge di concludere al piu' presto e senza indugi la procedura di gara.

3) Il ricorso per revocazione della \*\*\* , comunque, non giustifica minimamente alcuna cautela rivelandosi fin da ora palesemente ed inequivocabilmente inammissibile e/o irricevibile.

Nonostante, infatti, esso si appelli nominalmente ad un presunto errore di fatto commesso dai Giudici del C.G.A., ne e' sufficiente la completa lettura per capire che e' invece esclusivamente fondato su una contestazione del processo logico decisionale che ha portato alle conclusioni della sentenza. Cio' pero' e' cosa oramai del tutto preclusa e di certo non azionabile con il prescelto strumento di gravame di cui all' art. 395 n. 4 del Codice di rito che presuppone, per l' appunto, errori di fatto quali invece non sono quelli censurati dalla \*\*\* . Per non dire che la sostanziale giurisprudenza in



argomento del C.G.A. risulta oramai consolidata, ed e' stata consequenzialmente di recente abbracciata anche da codesto Ecc.mo Tribunale anche con l' Ordinanza cautelare n. 1903/99 del 10/14 settembre 1999 .

Ne deriva che l' invocata revocazione si appalesa per quello che in effetti e': un' azione meramente emulativa, pretestuosa, defatigatoria e strumentalmente dilatoria.

4) In relazione a tutto quanto precede - ed in aggiunta alle riferite censure per violazione di Legge ed eccesso di potere sotto i profili sopra evidenziati - e' quindi d' obbligo formulare anche specifica censura di sviamento di potere verosimilmente sotteso a malanimo nei confronti dell' impresa ricorrente o ad un non meglio identificabile mancato, quanto ingiustificato e comunque immotivato, "gradimento" della stessa da parte di alcuni organi comunali.

#### DOMANDA DI SOSPENSIONE

Dall' impugnato provvedimento deriva danno grave alla ricorrente impresa (oltreche' alla stessa Pubblica Amministrazione). Chiarito infatti che quello posto in essere non e' altro che un illegittimo rinvio "sine die" i cui effetti potranno

risolversi non prima dell' inizio della seconda meta' del 2000 (a distanza, cioe', di quasi due anni dalla gara) e' facile arguire come in assenza di provvedimento cautelare si determini il rischio fondato che l' offerta di ribasso a suo tempo proposta diventi incompatibile con le sopravvenute condizioni di mercato e quindi costringa la ricorrente ad abbandonare ogni interesse per l' appalto. Ovvero si determini la perdita del finanziamento o qualsivoglia altro evento che renda del tutto inutile la defatigante, ancorche' vittoriosa, azione giudiziaria intrapresa e comunque non piu' realizzabile l' opera pubblica.

P.Q.M.

previa sospensione da pronunciarsi in Camera di Consiglio per la quale il sottoscritto difensore insta fin da ora per essere sentito, si chiede che l' Ecc.mo Tribunale adito annulli gli impugnati provvedimenti. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. Salvis juribus.

Catania, 5 dicembre 1999

Avv. Giuseppe Cicero

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, certifico io sottoscritto di avere notificato il presente atto al COMUNE DI \*\*\*\*\* (RG) in persona del legale rappr.te sindaco p.t. dom.to per la carica presso la CASA COMUNALE DI \*\*\*\*\* (RG) in PIAZZA MUNICIPIO n. 1, ivi consegnandone copia conforme all' originale a mani de

*Sp. Vincenzo Conetto,  
quale legge e nota e che è alla  
Ufficio Trib. Modica  
Modica 07/12/1999*

TRIBUNALE DI MODICA  
A. UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Di Pasquale Emanuele